

ALLEGATO

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI AGGREGAZIONE,
SOCIALIZZAZIONE ED EDUCATIVI PER SOGGETTI CON DISABILITÀ ANNI 2026,
2027 E 2028 NEL POLO CHIANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL CODICE DEL
TERZO SETTORE (D. LGSVO 117/17)**

L'anno duemilaventisei (2026) e questo giorno () del mese di gennaio nella sede della Società della Salute Fiorentina Sud Est – Piazza della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI) oppure Via di Antella, 58 – Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

TRA

Il Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est Simone Naldoni, nato a Firenze il 23/06/1964, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est (Codice Fiscale 94297490487) con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, che agisce in nome, per conto degli Enti del Consorzio SdS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, autorizzato con atto SDS,

E

L'Associazione Gruppo Insieme OdV (di seguito denominata Associazione) - C.F. 94042110489 - con sede legale in Greve in Chianti (FI), via della Pace n. 2, rappresentata dal Sig. Stefano Carrai, nella sua qualità di rappresentante legale, nato a Firenze il 13.05.1973 avente C.F. CRRSFN73E13D612F, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Associazione,

PREMESSO che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il “Codice del Terzo settore” approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

PREMESSO inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- l'art. 5, comma 1 lett. a) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni”;

DATO ATTO che:

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- a seguito di “Avviso pubblico”, approvato con Decreto del Direttore n. 76 del 14/11/2025 è stata selezionata l’Associazione denominata Gruppo Insieme per lo svolgimento del servizio descritto nella presente convenzione;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali lo svolgimento di attività a beneficio di soggetti con disabilità;

Tutto quanto richiamato e premesso, tra SDS e l’Associazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la realizzazione di un servizio di aggregazione e di socializzazione a favore di soggetti con disabilità del territorio, e che dovrà occuparsi della promozione dell’aggregazione e dei processi educativi, di socializzazione, animativi degli utenti, anche ai fine di sostenere e sgravare le famiglie nelle funzioni di cura che l’Associazione meglio individuata in premessa, si impegna a realizzare nei modi, nei termini e nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso di cui alle premesse.

2. Il servizio dovrà prevedere attività non professionali di:

- aggregazione diurna di soggetti con disabilità;
- educazione dei soggetti all’autonomia personale;
- supporto finalizzato al mantenimento da parte dei soggetti accolti delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
- attività finalizzate all’acquisizione di abilità motorie, cognitive, espressive e volte allo sviluppo delle capacità di relazione;
- promozione dell’autonomia e dell’integrazione, attraverso l’esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale;

- sostegno e valorizzazione di forme espressive di carattere artistico, per esempio teatrale, musicale, ecc. finalizzate al rafforzamento della propria identità ed all’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza di sé, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l’individuo instaura con la comunità.

Le attività sopra indicate dovranno svolgersi assicurando le seguenti caratteristiche prestazionali minime:

- accoglienza in orario diurno presso la struttura individuata di numero 10–12 persone con disabilità, provenienti dal territorio comunale di Greve in Chianti e, in caso di disponibilità di posti, anche a persone provenienti dai territori limitrofi;
- accoglienza dei soggetti individuati in accordo con i servizi sociali territoriali coerentemente alla condizione psicofisico-relazionale dell’utente;
- effettuazione del servizio per almeno cinque giorni alla settimana per almeno otto ore al giorno;
- effettuazione del servizio di trasporto dall’abitazione dei soggetti con disabilità alla struttura individuata e dalla struttura alle abitazioni dei soggetti, mediante veicoli idonei al trasporto di soggetti con disabilità;
- se necessario, supporto nelle attività di igiene dei soggetti accolti;
- gestione del servizio di mensa che deve comprendere merenda della mattina, pranzo e merenda del pomeriggio ed eventuali diete personalizzate a seconda dello specifiche necessità dei soggetti accolti, attraverso ditta specializzata in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’attività e rispondente a tutte le normative in materia di sicurezza alimentare (haccp);
- attività di gruppo o rivolte ai singoli soggetti accolti;
- attività che coinvolgano le famiglie ed altri soggetti della comunità;
- aggregazione di altri soggetti del volontariato per la realizzazione di peculiari iniziative;
- collaborazione, per quanto di competenza, con i servizi del territorio preposti nella costruzione di Piani assistenziali/educativi individualizzati;
- collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica trimestrale con il servizio sociale territorialmente competente dei Piani Individualizzati assistenziali ed educativi;
- eventuale supporto e monitoraggio nell’assunzione di farmaci;
- promozione di interventi in rete, a favore dei soggetti con disabilità accolti, con gli altri servizi del territorio;

- collaborazione con il servizio sociale territorialmente competente e con gli altri servizi dell'Ambito territoriale nella definizione periodica del progetto di vita dei soggetti accolti;
- garantire anche la presenza di personale qualificato (operatori addetti all'assistenza, educatore-animate, ecc.);
- predisposizione e condivisione con i servizi della SDS entro 30 giorni dalla stipula dei rapporti convenzionali di specifico progetto del servizio e della Carta dei Servizi dello stesso;
- predisposizione e condivisione con il servizio sociale territorialmente competente entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione del calendario annuale di apertura del centro di aggregazione.

3. Per la realizzazione del progetto di cui al comma 1, è riconosciuto un rimborso spese massimo ad Euro 450.000,00 per il triennio (Euro 150.000,00 annui), e la parte economica messa a disposizione, è suddivisa sulla base dell'attuale fabbisogno e sulla base della competenza territoriale come segue:

- Euro 120.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di Greve in Chianti (3GC) per utenti provenienti dal Comune di Greve in Chianti;
- Euro 15.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di Impruneta (3IM) per utenti provenienti dal Comune di Impruneta;
- Euro 15.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di San Casciano VP (3SC), per utenti provenienti dal Comune di San Casciano VP;

Art. 2

Durata del progetto e avvio attività

L'Associazione di volontariato si impegna a realizzare il servizio di cui all'articolo 1 per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2028.

In caso di mancato avvio delle attività entro 15 giorni dal termine di cui al comma 1, e in assenza di idonee giustificazioni, la SDS procederà unilateralmente alla revoca della presente convenzione.

Art. 3

Sede delle attività e attrezzature

L'Associazione ha individuato quale sede delle attività gli spazi in Via della Pace n. 2 a Greve in Chianti (FI), nella disponibilità dell'Associazione stessa. La struttura ha una superficie di complessivi mq. 200 con idonea destinazione all'uso richiesto, dotata di arredi e attrezzature, con scale per

l'accesso anteriore e di scivolo per quello posteriore e dispone dei seguenti spazi distribuiti su un unico piano:

- salone polifunzionale per i momenti di socializzazione e aggregazione comune;
- cucina attrezzata dove svolgere laboratori di cucina e sporzionatura pasti;
- n. 3 sale dove svolgere laboratori con gruppi ristretti;
- servizi igienici per ospiti e personale;

Dispone altresì di spazi esterni strutturati in un'ampia terrazza e nelle immediate vicinanze, un'area verde.

Art. 4

Monitoraggio e controllo delle attività

1. L'Associazione è tenuta a trasmettere:

- una breve relazione e rendicontazione trimestrale sullo stato di avanzamento del servizio contenente il numero di presenze giornaliere, il numero di trasporti effettuati, le attività realizzate e gli obiettivi perseguiti nel periodo, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre (per ogni anno entro e non oltre il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio anno successivo);
- una relazione e rendicontazione finale, entro 60 giorni dalla conclusione annuale delle attività (entro 60 giorni dal 31 dicembre), sugli obiettivi generali e specifici raggiunti, sulla attività realizzate con gli utenti, sulle attività realizzate in collaborazione con le associazioni del territorio e coi i familiari, sulle attività realizzate da specialisti esterni, sul numero di persone accolte per giorni anno, sulle criticità riscontrate sul numero di volontari che hanno collaborato alla realizzazione del servizio, sulle attività di formazione effettivamente realizzate, nonché il rendiconto finale, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa (per ogni anno entro e non oltre il 30 giugno);

2. La SDS procederà, sulla base della documentazione pervenuta, ad effettuare il monitoraggio in ordine alla corretta realizzazione del servizio e delle attività, riservandosi la possibilità di disporre controlli, anche in itinere, avvalendosi del personale tecnico ed amministrativo del servizio sociale. A tal fine, l'Associazione è tenuta ad assicurare la necessaria collaborazione per l'espletamento di tutte le attività di monitoraggio e verifica.

Art. 5

Finanziamento concesso e modalità di erogazione

1. Per la realizzazione del servizio verrà corrisposto all'Associazione un rimborso spese massimo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquanta/00) annuo e pertanto un rimborso spese massimo nel triennio di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) escluso dal campo di applicazione IVA, suddivisa sulla base dell'attuale fabbisogno come segue:

Euro 120.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di Greve in Chianti;

Euro 15.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di Impruneta ;

Euro 15.000,00 annui a carico del centro di costo del Comune di San Casciano VP;

2. Nel caso in cui le spese sostenute per la realizzazione del servizio superino quelle massime indicate al comma 1 del presente articolo, l'Associazione non potrà richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi rispetto a quelli massimi previsti dalla presente convenzione.

3. Il finanziamento pubblico di cui al comma 1 verrà erogato secondo le modalità del rimborso a costi reali. In tal senso, saranno oggetto di rimborso unicamente le spese che risultino effettivamente sostenute, regolarmente contabilizzate e rendicontate e coerenti con il servizio previsto nell'avviso pubblico citato in premessa.

4. La SDS provvederà ad erogare il rimborso delle spese sostenute di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

- una prima quota, nella misura massima del 25% del rimborso spese complessivo stimato cioè di complessive Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00), suddivisa per quota parte, individuata per competenza territoriale e per Centro di costo, a conclusione del primo trimestre e a seguito di presentazione della relazione trimestrale di cui all'Articolo 4 comma 1;
- una seconda quota, nella misura massima del 25% del rimborso spese complessivo stimato cioè di Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00), suddivisa per quota parte, individuata per competenza territoriale e per Centro di costo, a conclusione del secondo trimestre e a seguito di presentazione della relazione trimestrale di cui all'Articolo 3 comma 1;
- una terza quota, nella misura massima del 25% del rimborso spese complessivo stimato cioè di Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) suddivisa per quota parte , individuata per competenza territoriale e per Centro di costo a conclusione del terzo trimestre e a seguito di presentazione della relazione trimestrale di cui all'Articolo 3 comma 1;

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c dedicato al progetto, di cui sopra), intestato all'associazione di volontariato.

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Tutte le spese dovranno essere regolarmente quietanzate entro la data di presentazione del rendiconto finale.

- L'erogazione del saldo finale, nella misura massima del 25% del rimborso spese complessivo stimato cioè di Euro 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00) a sua volta suddivisa per quota parte, individuata per competenza territoriale e per Centro di costo, al termine del 4 trimestre e della presentazione della relazione finale di cui all'Articolo 4, comma 1.

L'erogazione sarà disposta a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile sui costi effettivamente sostenuti e documentati.

La SDS si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, del rimborso spese erogato, anche nel corso della realizzazione del servizio convenzionato.

5. Ove ad esito della verifica amministrativo-contabile risulti un rimborso finale ammissibile inferiore a quanto già erogato nei trimestri precedenti, l'Associazione dovrà restituire la differenza tra quanto percepito a titolo di rimborso e quanto effettivamente riconosciuto a conclusione delle attività. A tale somma saranno applicati gli interessi legali ai senti dell'art. 2033 C.C..

6. L'Associazione sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera SDS da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

7. SDS si riserva la facoltà di recuperare, nei modi che riterrà opportuni, il rimborso spese già erogato in tutti i casi di accertata irregolarità o di mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'Avviso e nella presente convenzione.

Art. 6

Assicurazione

L'Associazione è tenuta a fornire, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, copia conforme all'originale della specifica polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) volta a coprire l'assicurato per quegli incidenti provocati a terzi o ai propri dipendenti e fornitori. La garanzia deve comprendere sia danni a persone (danni fisici, lesioni o infortuni), che a cose (guasti o distruzione di oggetti di proprietà di terzi). La Polizza dovrà garantire anche il servizio di trasporto da e per la struttura.

Art. 7

Eleggibilità delle spese

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di inizio delle attività progettuali e si conclude alla scadenza del termine finale delle attività medesime.

Per essere considerate ammissibili le spese devono inoltre:

- a) essere state sostenute specificatamente, anche in quota parte, per servizi e attività previste dalla presente convenzione;
- b) essere coerenti con le attività di cui al precedente art.1, comma 2;
- c) essere necessarie alla realizzazione del servizio;
- d) essere sostenute in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;
- e) essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità dell'ente ed essere identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

Ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, SDS potrà prevedere, a beneficio dell'organizzazione di volontariato convenzionata, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso delle spese seguirà il principio dell'effettività delle stesse, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, e, pertanto, dietro presentazione di note di addebito di rendicontazione trimestrale delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, firmate dal Presidente della OdV corredate della specifica documentazione contabile a prova dell'avvenuto esborso.

Sono rimborsabili - quale recupero di spese effettivamente sostenute - i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

costi diretti: spese effettivamente sostenute dall'Associazione durante l'attività oggetto della convenzione, nello specifico:

- rimborso dei costi sostenuti per il personale qualificato utilizzato per l'attività;
- rimborso dei costi sostenuti per il personale utilizzato per collaborazioni specifiche legate a peculiari servizi ed attività;
- rimborso dei costi sostenuti per l'attività amministrativa specifica di rendicontazione delle spese relative al servizio;
- rimborsi per le spese sostenute dai volontari a motivo del servizio e rimborsate agli stessi dall'Associazione anche tramite le forme semplificate di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborso delle utenze per i soli giorni di utilizzo per il servizio convenzionato;

- rimborso dei costi di manutenzione ordinaria dell’immobile e delle attrezzature utilizzate per il servizio;
- rimborso dei costi per le attività di sicurezza, igienizzazione e pulizia dei locali utilizzati per le attività;
- rimborso dei costi sostenuti per i pasti erogati agli utenti, ai volontari e agli operatori del servizio;
- rimborso dei costi sostenuti per stoviglie, posate, bicchieri per il servizio di ristorazione;
- rimborso delle spese per biancheria utilizzata nella struttura;
- rimborso dei costi sostenuti per ausili e presidi messi a disposizione degli utenti,
- rimborso per l’acquisto di materiali ed attrezzature utilizzate per le attività ed i laboratori;
- rimborsi per i costi sostenuti per le uscite nel territorio e per le attività aggregative;
- rimborsi per i trasporti: da presentare ai fini del rimborso, prospetto riepilogativo dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell’importo massimo di 1/4 del costo della benzina per km percorso,
- rimborsi per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell’ambito dell’attività;

costi indiretti, esclusivamente ove correlati all’espletamento delle funzioni connesse con l’attività oggetto dell’avviso, potranno essere:

- oneri relativi alla copertura assicurativa: per la quota imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione;
- costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della presente convenzione (es. costi telefonici, organizzativi etc...).

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dell’Associazione convenzionata avverrà tramite rendicontazione dell’attività con cadenza trimestrale, da trasmettere all’Amministrazione della SDS sede fi Greve in Chianti, riportante ogni servizio svolto nel trimestre di riferimento, comprensiva dell’indicazione dei dati relativi al numero di soggetti presi in carico, alla frequenza degli stessi al centro e della documentazione contabile relativa al rimborso spese richiesto per il trimestre. La SDS provvederà a rimborsare le spese sostenute e documentate con le modalità ed entro i termini di cui al precedente Art. 5.

Art. 8

Modifiche delle attività e variazioni finanziarie

Su richiesta motivata dell'Associazione potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nell'avviso, nell'Art. 1 comma 2 della presente convenzione e nella comunicazione allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, a condizione che le stesse non alterino, significativamente l'impianto e le finalità dell'attività, nonché il rimborso previsto (in aumento o diminuzione) oltre al 20%. Su richiesta della SDS l'organizzazione di volontariato è tenuta ad incrementare o ridurre le attività o a introdurne di altre coerenti con quanto previsto nell'avviso, nell'Art. 1 comma 2, nella presente convenzione sempre nei limiti (in aumento o diminuzione) del 20%.

Art. 9

Affidamento di attività a soggetti esterni delegati

1. La realizzazione delle attività dovrà essere svolta direttamente dall'Associazione di volontariato, salvo che per quelle parti di attività, già individuate nella comunicazione allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, che richiedono un apporto specialistico per il quale l'ente non dispone di adeguate professionalità interne.
2. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, la delega a soggetti terzi sarà consentita, in fase di esecuzione delle attività, su richiesta motivata dell'Associazione di volontariato, previa autorizzazione da parte della SDS.
3. In ogni caso, l'individuazione del soggetto delegato dovrà avvenire, anche ai fini dell'elgibilità delle relative spese da questi sostenute, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e ss.mm. ed ii..

Art. 10

Irregolarità e sanzioni

1. La SDS - in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione - potrà disporre l'interruzione dei rapporti convenzionali e dei rimborsi spese qualora l'Associazione di volontariato:
 - a. perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione all'Avviso e per l'esecuzione delle attività;
 - b. non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

- c. interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione della SDS, l'esecuzione del servizio;
- d. compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazioni trimestrali) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- e. compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- f. eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dall'Avviso;
- g. receda senza giustificato motivo dalla presente convenzione;
- h. non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 della presente convenzione;
- i. nonché, in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l'impossibile o non proficua prosecuzione del servizio, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità dell'avviso o il mancato rispetto delle condizioni stabilite nello stesso ovvero nella presente convenzione.

La SDS si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del servizio.

Art. 11

Obblighi generali

1. Nella realizzazione del servizio di cui alla presente convenzione, l'organizzazione di volontariato si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La stessa organizzazione di volontariato in qualità anche di datore di lavoro, è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. La SDS non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione del servizio di cui al presente accordo.

3. L'organizzazione di volontariato garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la

Società della Salute Fiorentina Sud Est

responsabilità civile verso i terzi, come specificato all’Art. 6 esonerando espressamente SDS da ogni e qualunque responsabilità in tal senso.

4. L’organizzazione di volontariato si impegna altresì a fornire alla SDS le informazioni richieste per l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, dei quali prende espressamente atto e alla cui pubblicazione acconsente con la sottoscrizione del presente accordo.

5. L’organizzazione di volontariato ha l’obbligo di citare esplicitamente nel materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che lo stesso è stato realizzato con il rimborso delle spese da parte della SDS quale attività ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017.

6. L’associazione di volontariato ha l’obbligo di conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al servizio, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2220 del codice civile.

Art. 12

Obbligo di riservatezza e trattamento dati

1. L’organizzazione di volontariato si impegna al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività o che siano resi noti in ragione della presente convenzione e dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

2. I dati personali raccolti dalla SDS con riferimento all’organizzazione di volontariato e alle attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità dell’intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati raccolti potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione secondo quanto previsto da disposizioni di legge e in particolare ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Art. 13

Controversie e domicilio legale

1. Per ogni controversia eventualmente derivante dall’interpretazione, dall’esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Firenze.

La presente convenzione, redatta in unico originale, si compone di 13 articoli.

Bagno a Ripoli (FI) li, **x gennaio 2026**

**per la Società della Salute Fiorentina
Sud Est**

Il Direttore

Simone Naldoni

**per l'Associazione di
Volontariato “Insieme”**

Il legale rappresentante

Stefano Carrai